

Tasi – Tributo sui servizi indivisibili

N o r m a t i v a

[Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/09/2014](#)

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2014 n. 226

[Decreto Ministero dell' Economia e delle Finanze del 04/08/2014](#)

Modalità di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2014

[Decreto Ministero dell' Economia e delle Finanze del 26/06/2014](#)

Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

[Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/06/2014](#)

Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 17/06/2014 n. 138 - Suppl. Ordinario n. 45.

[Decreto Legge del 09/06/2014 n. 88](#)

Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 132 del 10/06/2014.

[Decreto Ministero dell' Economia e delle Finanze del 23/05/2014](#)

Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014.

[Decreto Legge del 28/03/2014 n. 47](#)

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Articolo 9 bis - IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80.

[Decreto Legge del 06/03/2014 n. 16 - Articolo 1 e articolo 2](#)

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014.

[Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68.](#)

[Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2014](#)

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 24/02/2014.

[Legge del 27/12/2013 n. 147](#) commi di interesse degli enti locali

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27/12/2013 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 87

ART. 1 DA COMMA 639 A COMMA 731

Prassi

[Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/09/2014 Prot. n. 28926](#)

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del federalismo fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti.

[Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2014 n. 2/DF](#)

Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille.

[Risoluzione Ministero Finanze del 23/06/2014 n. 1/DF](#)

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

[FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2014](#)

Risposte a domande frequenti in materia di tasi e di imu, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014.

[Nota Anci Emilia Romagna del 15/05/2014 n. 113](#)

Nota di lettura TASI e DL 16/2014 Convertito.

[Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 45/E](#)

Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

[Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 46/E](#)

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI - articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

[Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 47/E](#)

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo "365E", "368E", "366E", "367E", "369E" e "370E" per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

[Anci Emilia Romagna del 11/02/2014](#)

Tasi – Nota operativa e schema regolamento.

FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze

[FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2014](#)

FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013.

[FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2014](#)

Risposte a domande frequenti in materia di tasi e di imu, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014.

Normativa

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/09/2014

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2014 n. 226

Preambolo

In vigore dal 29 settembre 2014

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»; Visto l'art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale e' stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, e' istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni;

Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2014 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC»;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Considerata la necessità di differire il termine del 30 settembre 2014 di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, attese le difficoltà gestionali riscontrate dai più rappresentativi operatori del settore a gestire il nuovo adempimento entro il predetto termine;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1 Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC»

In vigore dal 29 settembre 2014

1. Il termine del 30 settembre 2014 previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC», relativa agli anni 2012 e 2013, è differito al 30 novembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministero dell' Economia e delle Finanze del 04/08/2014

Modalità di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI, ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2014

Preambolo
In vigore dal 11 agosto 2014
IL DIRETTORE GENERALE
delle Finanze

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»; Visto l'art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012; Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 recante l'approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni;

Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC» In vigore dal 11 agosto 2014

1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione «IMU TASI ENC», approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al presente decreto.

Articolo 2

Dati specifici per la trasmissione telematica In vigore dal 11 agosto 2014

1. Ai fini della corretta predisposizione della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione «IMU TASI ENC», nel frontespizio, oltre alla denominazione del comune al quale è diretta la dichiarazione, va indicato il corrispondente codice catastale del comune, reperibile nella «Tabella dei codici catastali dei comuni» pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it

2. Nella compilazione del «Quadro A» e del «Quadro B» del modello, nel solo caso in cui l'immobile risulti accatastato in un comune diverso da quello destinatario della dichiarazione risultante dal frontespizio, il contribuente indica, nello spazio riservato alle «Annotazioni» del «Quadro A», la seguente nota: «L'immobile/gli immobili di cui al/ai n. d'ordine ... del Quadro ... risulta/risultano accatastato/i nel comune di ..., il cui codice catastale è' ...» e riporta, all'atto

della trasmissione telematica, l'indicazione di detto codice catastale negli appositi campi previsti nei record relativi ai quadri A e B.

3. Nella compilazione del «Quadro B» del modello di dichiarazione, qualora la percentuale di imponibilità di cui ai righi d) e k) e' uguale o superiore al valore del 100%, l'immobile e' considerato totalmente imponibile e, quindi, deve essere dichiarato nell'apposito «Quadro A» dedicato agli immobili totalmente imponibili.

Articolo 3
Correzioni alle specifiche tecniche
In vigore dal 11 agosto 2014

1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nel sito Internet del Dipartimento delle finanze, www.finanze.it e ne sarà data relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello per la Dichiarazione IMU/TASI degli Enti non commerciali

In vigore dal 11 agosto 2014

[Per il testo dell'Allegato A consultare il documento in formato pdf](#)

Decreto Ministero dell' Economia e delle Finanze del 26/06/2014

Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2014 n. 153

**Preambolo - Preambolo
In vigore dal 4 luglio 2014**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222";

Visto l'art. 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012;

Visto l'art. 9, comma 6-ter, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200";

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che, ai fini dell'imposta municipale propria, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine

previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012;

Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 in base al quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Visto il comma 721 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale "il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che si applica al tributo per i servizi indivisibili anche l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per il quale "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni";

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che gli enti non commerciali devono presentare un'unica dichiarazione sia per l'imposta municipale propria sia per il tributo per i servizi indivisibili;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione del modello di dichiarazione

In vigore dal 4 luglio 2014

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Articolo 2

Struttura del modello di dichiarazione

In vigore dal 4 luglio 2014

1. Il modello è formato da 3 fogli, larghi cm 21 e alti cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e del rappresentante firmatario della dichiarazione nonché dei dati relativi all'impegno alla presentazione telematica; la seconda relativa alla descrizione degli immobili totalmente imponibili, la terza e la quarta dedicate agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. In particolare, per quanto riguarda gli immobili parzialmente imponibili, sono indicati sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i criteri per determinare per ciascun immobile la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell'attività con modalità commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, con riferimento distintamente all'attività didattica e alle altre attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'ultimo foglio contiene i dati relativi alla determinazione dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili nonché all'esposizione dei dati relativi a compensazioni e rimborsi per entrambi i tributi.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura "IMU/TASI ENC imposta municipale propria Tributo per i servizi indivisibili dichiarazione per l'anno 20__ periodo d'imposta 20__" che è in colore pantone 248 U.

Articolo 3

Presentazione della dichiarazione

In vigore dal 4 luglio 2014

1. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Articolo 4

Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

In vigore dal 4 luglio 2014

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:

- a) stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
- b) conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

b) altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

b) altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Articolo 5
Termini per la presentazione della dichiarazione
In vigore dal 4 luglio 2014

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014.

Allegato 1 - Allegato

In vigore dal 4 luglio 2014

[Documento in formato pdf](#)

Allegato 2 - Allegato

In vigore dal 4 luglio 2014

[Documento in formato pdf](#)

[Indice](#)

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/06/2014

Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 17/06/2014 n. 138 - Suppl. Ordinario n. 45

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 688 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l'altro, che, per l'anno 2014, in deroga al settimo periodo del medesimo comma 688, il versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014;

Visto lo stesso comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, inoltre, che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1

Importo da erogare ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014

1. E' approvato l'allegato A al presente decreto contenente l'elenco dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non hanno inviato le deliberazioni concernenti il tributo per i servizi indivisibili (TASI), esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, deliberazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Gli importi, a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, indicati nello stesso allegato A, corrispondono al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base.

2. Il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga ai Comuni e gli importi indicati nell'allegato A al presente decreto e comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli Comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

3. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2014

Allegato

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Decreto Legge del 09/06/2014 n. 88

Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 132 del 10/06/2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014

1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del

tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.".

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/05/2014

Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014.

Preambolo

In vigore dal 28 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
di concerto con
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 688 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l'altro, che il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Visto il medesimo comma 688 a norma del quale, tra l'altro, il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed e' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto il comma 689 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale, con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale In vigore dal 28 maggio 2014

1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. Il contribuente puo' effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e' stato eseguito.

Articolo 2

Numero e intestazione del conto corrente postale In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non e' ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili e' obbligatoriamente intestato a «PAGAMENTO TASI».

Articolo 3

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento In vigore dal 28 maggio 2014

1. La societa' Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilita' speciale n. 1777 «Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione», aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalita' tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonché le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Articolo 4
Disponibilità gratuita dei bollettini
In vigore dal 28 maggio 2014

1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini previsti nell'allegato 3, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Articolo 5
Bollettini di versamento prestampati
In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampati negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, secondo quanto descritto nel successivo Allegato 1.

2. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio «stampa in proprio» il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1
In vigore dal 28 maggio 2014

1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), in aggiunta a quanto disciplinato nel precedente art. 1, è caratterizzato da una specifica codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati da caratteri speciali) come di seguito descritto:

1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da impostare con il valore 896;

1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri numerici da impostare con 1017381649;

1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la parte intera dell'importo, un carattere separatore da impostare con il simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l'importo totale del bollettino;

1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocità del dato, come di seguito descritto:

- primo byte: ultima cifra dell'anno di riferimento del tributo (4=2014, 5=2015, ecc);
- dal secondo al terzo byte: decodifica del primo carattere del codice catastale del comune (A=01, B=02, C=03, D=04, E=05, F=06, G=07, H=08, I=09, L=10, M=11);
- dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice catastale;
- dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Comune con l'obbligo di univocità del valore nell'ambito dell'anno;
- dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.

Allegato 2
In vigore dal 28 maggio 2014

[Documento in formato pdf](#)

Allegato 3
In vigore dal 28 maggio 2014

[Documento in formato pdf](#)

Decreto Legge del 28/03/2014 n. 47

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80.

Articolo 9 bis

IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

In vigore dal 28 maggio 2014

Inserito da: Legge del 23/05/2014 n. 80 Allegato 1

1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Decreto Legge del 06/03/2014 n. 16 – Articolo 1 e articolo 2

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014.

[Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68.](#)

Preambolo In vigore dal 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonché per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi;

Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1 Disposizioni in materia di TARI e TASI In vigore dal 6 maggio 2014 Modificato da: Legge del 02/05/2014 n. 68 Allegato 1

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino

di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale

sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente: "728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilit  finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale;

d) il comma 731 e' sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI."

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunit  montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altres  esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni.

Articolo 2
Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Legge del 02/05/2014 n. 68 Allegato 1

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 e' abrogato;

a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti:

"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della societa' controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parita' di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni";

b) al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

c) al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 31 maggio 2014";

c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2014";

c-ter) al comma 622, le parole: "Entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014";

d) al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 maggio 2014" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "15 giugno 2014";

d-bis) al comma 645 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647";

e) al comma 649, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente: "660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

e-quater) il comma 661 e' abrogato;

f) il comma 669 e' sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";

g) il comma 670 e' abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) e' abrogata.

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2014

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 24/02/2014.

IL DIRETTORE GENERALE delle Finanze

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2014;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2014, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

```
=====
| per l'anno 2014 = | per l'anno | per l'anno |
| 1,01 | 2013 = 1,02; | 2012 = 1,04; |
+=====+=====+=====+
| per l'anno 2011 = | per l'anno | per l'anno |
| 1,08; | 2010 = 1,10; | 2009 = 1,11; |
```

```

+-----+-----+-----+
|per l'anno 2008 = |per l'anno |per l'anno |
|1,15;      |2007 = 1,19; |2006 = 1,22; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 2005 = |per l'anno |per l'anno |
|1,26;      |2004 = 1,33; |2003 = 1,38; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 2002 = |per l'anno |per l'anno |
|1,43;      |2001 = 1,46; |2000 = 1,51; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 1999 = |per l'anno |per l'anno |
|1,53;      |1998 = 1,55; |1997 = 1,59; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 1996 = |per l'anno |per l'anno |
|1,64;      |1995 = 1,69; |1994 = 1,74; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 1993 = |per l'anno |per l'anno |
|1,78;      |1992 = 1,80; |1991 = 1,83; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 1990 = |per l'anno |per l'anno |
|1,92;      |1989 = 2,01; |1988 = 2,09; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 1987 = |per l'anno |per l'anno |
|2,27;      |1986 = 2,44; |1985 = 2,62; |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 1984 = |per l'anno |      |
|2,79;      |1983 = 2,96 |      |
+-----+-----+-----+
|per l'anno 1982  |      |      |
+-----+-----+-----+
|e anni precedenti = |      |      |
|3,14.      |      |      |
+-----+-----+-----+

```

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2014

Legge del 27/12/2013 n. 147

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità 2014.**

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27/12/2013 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 87

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

**RIFORMA FISCALITA' IMMOBILIARE COMUNALE
ART. 1 DA COMMA 639 A COMMA 736**

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Comma 645 - In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Comma 649 - In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con

l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Comma 652 - In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza

dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Comma 660 In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

661. In vigore dal 1 gennaio 2014 al 6 maggio 2014 - Soppresso dal 06/05/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2 Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 - Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 669 In vigore dal 6 marzo 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

670. In vigore dal 1 gennaio 2014 al 6 marzo 2014 - Soppresso dal 06/03/2014 da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 2 - Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal

rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Articolo 1 Comma 677 - In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 1

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

Articolo 1 Comma 679 In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/05/2014 n. 16 Articolo 2

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) lettera abrogata.

Articolo 1 Comma 680 In vigore dal 28 febbraio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2013 n. 151 Articolo 1

680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali

e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Comma 688 In vigore dal 24 giugno 2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2014 n. 66 Articolo 4

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014 (1). Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

(1) Vedasi il decreto 12 giugno 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014 - supplemento ordinario.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 1 Comma 691 In vigore dal 6 marzo 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 1

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti

o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non

superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota

di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella

comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni,

per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

728-bis. In vigore dal 6 maggio 2014 - A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera *b*), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera *b*), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera *c*), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

729-bis. In vigore dal 6 marzo 2014 - Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

Articolo 1 Comma 729 ter - In vigore dal 6 maggio 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 7

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-

città' e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In vigore dal 6 marzo 2014 - In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.

730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

Comma 731 In vigore dal 6 marzo 2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 1

731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Comma 732 In vigore dal 24 giugno 2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2014 n. 66 Articolo 12 bis

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato,

entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/09/2014 Prot. n. 28926

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del federalismo fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti.

In considerazione dell'approssimarsi del termine del **10 settembre 2014**, stabilito dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'inserimento nel *Portale del federalismo fiscale* (d'ora in avanti semplicemente *Portale*), ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1. Modalità di trasmissione degli atti

Si rammenta che, ai sensi del settimo periodo del citato comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, l'inserimento degli atti nel *Portale* costituisce l'unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI. Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse, quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.

Per l'eventualità in cui il Comune non disponga ancora delle credenziali di accesso al *Portale*, nonché per la soluzione di altre problematiche relative all'accesso medesimo, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella *Guida all'accesso* disponibile al seguente indirizzo https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_guida-all-accesso.

2. Natura della pubblicazione ed effetti del mancato invio degli atti

L'inserimento nel *Portale* degli atti in oggetto deve avvenire - ai sensi del dodicesimo periodo del più volte citato comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - entro il termine del 10 settembre 2014 affinché questo Dipartimento possa procedere, entro il successivo 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli stessi sul predetto sito internet www.finanze.it.

Al riguardo, si evidenzia che la pubblicazione in questione costituisce condizione di efficacia sia delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei regolamenti concernenti la TASI e che, nel caso di mancato invio degli atti entro il termine del 10 settembre 2014, si produrranno - in virtù del tredicesimo periodo dello stesso comma 688 - i seguenti due effetti:

a. applicazione, per l'anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in parola). Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel *Portale* la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014;

b. obbligo di versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

3. Atti soggetti a pubblicazione

Si precisa che non saranno pubblicati atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi delle

aliquote, comunicati degli uffici comunali e atti recanti mere proposte della Giunta comunale, o di altro organo, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio in sede di deliberazione del bilancio di previsione.

In particolare, la circostanza che, per l'anno 2014, la data per l'approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell'Ente in materia di TASI.

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/07/2014 n. 2/DF

Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille.

Pervengono numerosi quesiti in ordine all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), a seguito delle modifiche apportate dalla D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Si ricorda che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 677 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso **il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote**, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.**

L'art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle **aliquote TASI** possono essere superati i **limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo**, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13 del citato D. L. n. 201 del 2011.

E' opportuno ribadire che i limiti in questione consistono:

1. nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile (d'ora in avanti: **"primo limite"**), che non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l'abitazione principale - che è stata esclusa dall'IMU solo a partire dal 2014, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a

tali fabbricati, si deve, però, precisare che il limite in questione è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un lato sono esclusi dall'IMU, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati ad un'aliquota TASI che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'1 per mille. A questo proposito, si deve aggiungere che la formulazione di quest'ultima norma, la quale prevede che l'aliquota della TASI non possa comunque superare l'1 per mille, porta a concludere che non possa essere neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

2. nell'aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille (d'ora in avanti: **"secondo limite"**).

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti.

Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:

- se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l'abitazione principale, non potrà fissare un'aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;
- se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando quindi l'aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU+TASI non potrà superare il 10,6 per mille per gli altri immobili e il 6 per mille l'abitazione principale.

Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il comune distribuisca la maggiorazione tra i due limiti, si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti:

- dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI all'11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l'abitazione principale;
- del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare l'aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

Il rispetto dei due limiti incrementati, come appena illustrato nei due casi precedenti, dovrà essere verificato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.

Per illustrare compiutamente la portata della disposizione in commento, è opportuno formulare alcuni esempi basati sull'esame delle deliberazioni pervenute a questo Ministero.

Si possono, innanzitutto, prendere in considerazione i seguenti casi in cui il comune ha deliberato le aliquote relative ai due tributi in modo conforme alla normativa.

Esempio n. 1

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	10,6	0	10,6
Immobili locati	9,0	1	10,0
Fabbricati merce	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	6	0	6

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo limite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per l'abitazione principale.

Esempio n. 2

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	10,6	0,8	11,4 (10,6+0,8)
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	2,5	2,5
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	6	0,8	6,8 (6+0,8)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all'aliquota TASI.

Esempio n. 3

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	10,1	0,9	11 (10,6+0,4)
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	2,9 (2,5+0,4)	2,9
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	5	1,4	6,4 (6+0,4)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di 0,4 per mille e il secondo limite di 0,4 per mille. Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie, come è avvenuto nell'esempio per l'aliquota TASI fissata per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e per l'aliquota ordinaria.

Occorre, in secondo luogo, prendere in considerazione i casi in cui il comune ha deliberato le aliquote relative ai due tributi in modo **non conforme alla normativa**.

Esempio n. 1

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	8,3	2,8 (2,5+0,3)	11,1 (10,6+0,5)
Immobili locati	9,9	1	10,9 (10,6+0,3)
Immobili tenuti a disposizione	10,6	0,5	11,1 (10,6+0,5)
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	3 (2,5+0,5)	3
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	4,6	1,7	6,3 (6+0,3)

In questo caso, la delibera non sarebbe rispettosa dei limiti sopra ricordati posti dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, relativamente alla distribuzione complessiva dell'ulteriore margine dello 0,8, in quanto, essendo stato aumentato il **secondo limite** relativo alla TASI dello 0,5 per mille ($3 = 2,5+0,5$), il **primo limite**, relativo alla somma TASI + IMU, avrebbe potuto essere aumentato solo dello 0,3 per mille e, quindi, fino al 10,9 per mille, cosa che non è avvenuta, poiché è stato raggiunto il limite dell'11,1 per mille ($11,1 = 10,6+0,5$).

Il comune se volesse mantenere il **secondo limite** (aliquota TASI) al 3 per mille dovrebbe necessariamente ridurre il **primo limite** al 10,9 agendo sulle aliquote dei tributi previste per gli immobili ad aliquota ordinaria e per quelli tenuti a disposizione, fermo restando il limite massimo dell'aliquota TASI al 3 per mille.

Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	8,1	2,8 (2,5+0,3)	10,9 (10,6+0,3)
Immobili locati	9,9	1	10,9 (10,6+0,3)
Immobili tenuti a disposizione	10,6	0,3	10,9 (10,6+0,3)
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	3 (2,5+0,5)	3
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	4,6	1,7	6,3 (6+0,3)

In questo modo, l'ammontare complessivo della maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille.

Esempio n. 2

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	10,6	0	10,6
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	3,5	3,3 (2,5+0,8)	6,8 (6+0,8)

In questo caso, la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per ciascun limite, in quanto il **secondo limite** relativo alla TASI è stato elevato dal 2,5 al 3,3 per mille e contestualmente il **primo limite**, relativo alla somma TASI + IMU, è stato elevato, seppure limitatamente all'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9, dal 6 al 6,8 per mille.

Qualora il comune voglia mantenere il **secondo limite** (aliquota TASI) al 3,3 per mille, utilizzando quindi tutta la maggiorazione, deve mantenere il **primo limite** relativo all'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 al 6 per mille agendo sulle aliquote dei tributi previste per tale tipologia di immobili.

Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:

	IMU	TASI (Secondo limite)	SOMMA (Primo limite)
Aliquota ordinaria	10,6	0	10,6
Abitazione principale, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9	0	3,3 (2,5+0,8)	3,3
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9	3,5	2,5	6

In questo modo, la maggiorazione è distribuita correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di 0,5 per mille.

Risoluzione Ministero Finanze del 23/06/2014 n. 1/DF

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Sono pervenuti quesiti in merito all'applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata, vale a dire il 16 giugno 2014, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 639, 640 e 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti.

L'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi in questo caso sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative recate dal D. L. 9 giugno 2014, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014, sia alla determinazione stessa del tributo. Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (CAF) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti.

Al riguardo, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle citate novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, a seguito della modifica del comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, già, peraltro, annunciata nel comunicato stampa « Consiglio dei Ministri n. 19 » del 6 Giugno 2014, si ritiene applicabile l'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale:

«1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.»

Analoghe considerazioni devono essere svolte per l'IMU, atteso che, le criticità che hanno caratterizzato l'istituzione della TASI con riferimento specifico alle modalità per l'esatto adempimento dell'imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell'IMU, soprattutto in ragione

della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l'identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte.

Si deve, inoltre, ritenere che nella medesima situazione di criticità si trovano anche gli enti non commerciali, oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i quali sono tenuti al particolare meccanismo di versamento delle imposte in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 721, della legge n. 147 del 2013, in base al quale alla data del 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare l'IMU a saldo dell'anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l'anno 2014.

Per questi soggetti, si deve far presente che, alle citate difficoltà applicative, si aggiunge un ulteriore aspetto di criticità dovuto al fatto che non è ancora perfezionato l'iter di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni, previsto dall'art. 6 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200.

Pertanto, si ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.

FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2014

Risposte a domande frequenti in materia di tasi e di imu, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014.

Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all'amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della TASI e dell'IMU.

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

1) Il proprietario paga solo l'IMU o anche la TASI?

Risposta:

L'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.

2) La prima rata dell'IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

Risposta:

Sì. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.

3) Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo?

Risposta:

Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall'abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.

Si deve, infatti, sottolineare che l'ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23

maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, per tutti i beni immobili l'inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l'acconto sia corrisposto sulla base dell'aliquota deliberata dal comune.

4) Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest'ultimo caso, le regole dell'IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell'IMU.

5) E' legittimo ritenere che la rata d'acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell'IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell'IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell'imposta dovuta su otto dodicesimi.

6) L'art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:

- ☐ visto l'approssimarsi della scadenza dell'acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?
- ☐ nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell'acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Risposta:

Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell'IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

7) Qual è l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?

Risposta:

L'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l'aliquota non può comunque superare l'1 per mille.

Si ricorda che per questi fabbricati l'IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI

8) Considerando che l'art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

Risposta:

Il comma 675 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

9) Nella riformulazione del comma 669, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. "*fictio iuris*" (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l'esclusione ai fini TASI.

Risposta:

Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

10) L'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta?

In caso di risposta positiva, si chiede se l'eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.

Risposta:

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.

L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

11) Posto che l'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

Risposta:

Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto applicherà l'aliquota, pari al 3 per mille, e l'eventuale detrazione deliberate dal comune.

La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

12) Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

- ☐ **il proprietario paga per la quota di possesso dell'appartamento;**
- ☐ **l'amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.**

Risposta:

L'amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un'interpretazione anche in linea con l'esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L'amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

13) Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile è locato?

Risposta:

Il comma 681 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l'aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell'imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Si può fare l'esempio di un comune che abbia fissato all'1 per mille l'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale.

In tal caso, nell'ipotesi di un immobile locato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell'eventuale utilizzazione dell'immobile da parte dell'inquilino a titolo di abitazione principale.

L'imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante.

14) Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

Risposta:

L'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

15) Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell'alloggio sociale, per l'IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

Risposta:

In questo caso, l'immobile non è equiparato ai fini IMU all'abitazione principale.

La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell'immobile con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l'eventuale detrazione prevista dal Comune. L'importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall'assegnatario "occupante" secondo le quote deliberate dal Comune.

16) In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Risposta:

No, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

Risposta:

L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l'aliquota dell'abitazione principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE

18) In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale?

Risposta:

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari **A e B**.

A è proprietario del 30% e **B** è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200

Nel caso in cui **A e B** hanno entrambi adibito ad abitazione principale l'immobile:

- **A** calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 30\% = 25.200$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($25.200 : 1.000 \times 2,8 = 70,56$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($70,56 - 100$).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all'imposta;

- **B** calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 70\% = 58.800$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($58.800 : 1.000 \times 2,8 = 164,64$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($164,64 - 100$).

B paga la TASI per € 64,64.

IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

19) I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di "alloggi sociali devono essere considerati "occupanti" ai fini TASI?

Risposta:

Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta;

- il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

Ad esempio, l'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

- l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale;
- la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l'abitazione principale.

Nulla è dovuto dal socio.

20) Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?

Risposta:

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l'art. 2, comma 5-*bis*, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

21) Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l'equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

Risposta:

Si. La disposizione di equiparazione all'abitazione principale prevista per l'IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:

- il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di "Dichiarazione IMU", il proprietario dell'immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

22) Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

Risposta:

Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.

In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

23) Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all'abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

Risposta:

Trattandosi in sostanza di un'equiparazione all'abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l'IMU.

Ciò vale sia per l'IMU sia per la TASI.

Si deve, inoltre, precisare che l'assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:

IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:

- esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;

- versamento dell'IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
- per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

TASI il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;
- per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

24) Nel caso in cui l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?

Risposta:

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

Nota Anci Emilia Romagna del 15/05/2014 n. 113

Oggetto: nota di lettura TASI e DL 16/2014 convertito

1. Premessa

La legge 2 maggio 2014, n. 68, ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 16 del 2014, recando nuove e rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi comunali, soprattutto con riferimento alla TASI, per la quale viene disegnato un sistema di pagamenti, in acconto e saldo, che può creare enormi difficoltà laddove il Comune deciderà di applicare la TASI alla sola abitazione principale.

Con la presente nota si analizzano alcuni problemi applicativi, rimandando, per quanto non modificato dalla legge di conversione, a quanto già sostenuto nella "Nota di lettura Tasi e decreto legge 6 marzo 2014, n. 16", prot. 86 del 18 marzo 2014.

2. L'efficacia delle delibere tasi per l'anno 2014

L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147 del 2013, riscrivendo sia i termini di pagamento della TASI che il sistema di pubblicazione delle delibere comunali, prevedendo altresì una deroga per il primo anno di applicazione.

Il sistema dei versamenti viene ora uniformato a quello previsto per l'IMU, con la rata di acconto in scadenza il 16 giugno e quella di saldo il 16 dicembre, ferma restando la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro giugno. L'acconto TASI, come quello IMU, deve essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Anche il sistema di pubblicazione delle delibere comunali è identico a quello IMU, disciplinato dall'art. 13, comma 13-bis del d.l. n. 201 del 2011, prevedendosi che l'efficacia della delibera comunale sia subordinata all'inserimento della stessa sul Portale del federalismo fiscale, con invio entro il 21 ottobre.

Affiancato a quello ordinario, il legislatore ha però previsto anche un regime transitorio, valido per il solo anno 2014: la rata di acconto è versata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate solo se la delibera comunale di approvazione delle aliquote è inviata al MEF entro il 23 maggio 2014.

In realtà, il legislatore in merito alla tempistica di approvazione usa una formulazione non cristallina, prevedendo per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'approvazione dell'aliquota entro il 31 maggio, mentre per le abitazioni principali è prevista la pubblicazione della delibera entro il 31 maggio. In entrambi i casi il termine viene comunque uniformato dalla previsione che *"ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014"*. Pertanto, l'aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale dovrà comunque anch'essa essere approvata prima del 23 maggio.

In caso di mancata approvazione e pubblicazione delle aliquote entro i predetti termini, il comma 688, come riformulato dal d.l. n. 16 del 2014, prevede che l'acconto relativo alle fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale venga effettuato facendo riferimento all'aliquota base dell'1 per mille, salvo conguaglio da effettuare unitamente al saldo, mentre per le abitazioni principali è previsto un unico versamento dell'importo complessivamente dovuto per l'intero anno da effettuare il 16 dicembre.

Il Comune che non effettua l'invio delle delibere nei termini sopradescritti, e successivamente decida di applicare la TASI sulla sola abitazione principale, sarà costretto ad effettuare il

rimborso di quanto ricevuto in acconto, e ciò implica ovviamente un'inutile complicazione tanto per i contribuenti tanto per il Comune stesso.

Peraltro, anche sotto l'aspetto operativo si pongono diversi problemi, come quello relativo alla percentuale della TASI da porre a carico del detentore. Sul punto, posto che l'art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, pone a carico del detentore una quota d'imposta compresa tra un minimo del 10 ed un massimo del 30 per cento, si ritiene che in attesa della formalizzazione delle scelte comunali, si debba porre a carico del detentore, in sede di acconto e salvo conguaglio a dicembre, una quota del 10 per cento, che può considerarsi come la "quota base"; conseguentemente, "la restante parte" del 90 per cento dell'acconto dovrà essere posta a carico del possessore.

Inoltre, il meccanismo del pagamento dell'acconto TASI con l'aliquota base può imporre al contribuente un versamento che potrebbe rilevarsi in contrasto con le scelte definitive di politica fiscale IMU che saranno successivamente adottate dal Comune, dando luogo ad un successivo rimborso comunale. L'ipotesi, ad esempio, si verifica quando il Comune ha deliberato l'aliquota IMU massima nel 2013 e nel 2014 non ha ancora provveduto a deliberare né le aliquote IMU né quelle TASI; in quest'ipotesi il rispetto del limite stabilito dal comma 640 della legge n. 147 del 2013, potrebbe indurre il contribuente a ritenere non dovuto il versamento o ad aver diritto al rimborso nel caso in cui sia confermata l'aliquota massima IMU.

Per ovviare alle situazioni sopra descritte, nel caso in cui il Comune non intenda comunque effettuare le proprie scelte fiscali entro il 23 maggio, perché, ad esempio, è interessato dal rinnovo della carica di Sindaco, e non intenda comunque correre il rischio di effettuare il rimborso di quanto complessivamente ricevuto in acconto, è possibile operare in due modi.

Posto che il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato, con decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, al 31 luglio 2014, il Comune potrebbe comunque adottare una delibera di Consiglio comunale fissando l'aliquota pari a zero, riservandosi di variarla entro il 31 luglio 2014. Tale possibilità non è preclusa nei comuni interessati dalle prossime elezioni amministrative, visto che la delibera in questione può essere fatta rientrare tra gli "atti urgenti e improrogabili", di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, anche secondo l'interpretazione datane dal Ministero dell'interno con circolare 7 dicembre 2007, ad avviso del quale rientrano tra gli atti adottabili anche quelli per i quali non è prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché *"corredati da adeguata motivazione, muovendo dalla considerazione che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, il quale ne assume la relativa responsabilità politica"*. Pare evidente, che imporre al Comune di incassare somme da rimborsare, rappresenti un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie per l'ente, anche in ragione degli interessi che dovranno comunque essere corrisposti, anche nel caso in cui l'ente abbia disciplinato forme di compensazione con altri tributi comunali.

La scelta prospettata dovrà comunque essere adeguatamente soppesata in quanto con essa difatti si rimanda l'incasso dell'intera TASI a dicembre, e ciò potrebbe determinare l'esigenza di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

La seconda possibilità è quella di differire il termine di versamento dell'acconto al 16 settembre, la quale rappresenta la prima scadenza utile, anche in considerazione del termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio e dell'inopportunità di fissare scadenze di pagamento in agosto.

In merito alla possibilità per il Comune di disporre il differimento dei termini di versamento vanno effettuate considerazioni diverse da quelle che potevano effettuarsi in materia di mini-IMU.

In generale, si ricorda che il differimento dei termini di versamento non è incluso tra i vincoli posti alla potestà regolamentare disciplinata dall'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Il Ministero

dell'economia ha già avuto modo di precisare, nella circolare 13 gennaio 2000, n. 13/E, che l'ente locale, sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, può differire i termini di versamento, precisando anche, per quanto riguarda la Tosap e l'imposta di pubblicità, che con regolamento è possibile modificare in via definitiva i termini ordinari per il pagamento dei due tributi comunali disciplinati dagli articoli 8 e 50 del d.lgs. n. 507 del 1993. In tema di IMU, invece, il Dipartimento delle finanze, ha negato - nelle Linee guida per la predisposizione del regolamento per l'applicazione dell'Imu - la possibilità di differire i termini di versamento, sia perché la disciplina Imu non richiama l'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, che permetteva nell'Ici di "stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari", sia perché, anche ricorrendo all'autonomia regolamentare generale di cui al predetto art. 52, occorre tenere conto della quota Imu di competenza statale *"il cui versamento deve avvenire contestualmente al versamento della quota d'imposta spettante al Comune"*.

In base alle stesse considerazioni espresse dal Ministero, considerato che per la TASI non è prevista alcuna riserva di gettito a favore dello Stato, si potrebbe ritenere possibile operare il differimento della rata di acconto.

Inoltre, a differenza della mini-IMU, l'eventuale differimento non confligge con prerogative statali e con l'esigenza di quantificazione del gettito ai fini della determinazione dell'FSC 2014, posto che per il 2014 occorrerà comunque aver riguardo ai soli gettiti stimati e non ai gettiti effettivi.

Circa l'organo competente ad adottare la delibera di differimento, posto che tale potere affonda le sue radici nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, si ritiene che questo vada individuato nel Consiglio comunale, salvo l'ipotesi in cui il regolamento generale delle entrate, od eventualmente il regolamento TASI se già approvato, demandi direttamente tale possibilità alla Giunta comunale.

Naturalmente, in assenza di regolamento, si ritiene che il Consiglio comunale possa legittimamente adottare tale delibera anche nel periodo di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Anche tale seconda possibilità non risolve totalmente eventuali problemi di liquidità del Comune, posto che anche differendo il termine di versamento dell'acconto, non avendo comunque il Comune inviato la delibera delle aliquote entro il 23 maggio 2014, il contribuente in base alla nuova riformulazione del comma 688 è comunque legittimato a versare la TASI per abitazione principale in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, salva la facoltà del contribuente di versare in due rate.

3. Ulteriori problemi applicativi tasi

Giungono a codesta ANCI varie richieste di chiarimenti in merito ad alcuni casi pratici, di rilevante interesse per tutti i Comuni.

Alloggi ex Acer di proprietà dei Comuni

Si tratta di alloggi regolarmente assegnati e per i quali si pone il problema del pagamento della TASI, sia con riferimento al possessore (il Comune) sia con riferimento al detentore.

In merito al problema del pagamento della TASI da parte del Comune stesso va rilevato preliminarmente che questi fabbricati non possono considerarsi esenti da TASI per quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 16 del 2014, il quale fa riferimento agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, ma destinati esclusivamente a compiti istituzionali, in quanto l'utilizzo di tali immobili non è riconducibile all'attività istituzionale dell'ente e ciò per giurisprudenza di legittimità già consolidatasi in tema di ICI.

Cionondimeno si ritiene che la TASI non sia dovuta per confusione tra soggetto passivo e soggetto attivo. Siccome poi il detentore è tenuto a corrispondere una quota della TASI che sarebbe dovuta dal possessore, nell'ipotesi, appunto, in cui possessore e detentore non siano il medesimo soggetto, non essendo nulla dovuto dal possessore nulla sarà dovuta anche dal detentore.

Ovviamente la confusione tra soggetto attivo e passivo si realizza per qualsiasi immobile comunale.

Alloggi cooperative edilizie a proprietà indivisa – accollo quota del detentore

È sorto il problema se sia possibile evitare il pagamento della quota relativa al detentore assegnatario di un alloggio di proprietà di una cooperative edilizia a proprietà indivisa.

A tale fine si ritiene che il problema possa essere agevolmente risolto attraverso un atto di accollo da parte della cooperativa della quota spettante al detentore assegnatario. Si ricorda, infatti, che l'art. 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) dispone espressamente che «*È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario*», e tale possibilità è ammessa indipendentemente dall'esistenza di un'espressa norma regolamentare.

Naturalmente si ritiene che l'accollante sia tenuto ad effettuare apposita comunicazione al Comune circa la volontà di pagare la TASI dovuta dall'accollato.

Ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione

Come già osservato nella nota di lettura 18 marzo 2014, prot. 86, la disciplina TASI non reca una disciplina specifica per il caso dell'ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, che quindi deve seguire le regole ordinarie, con la conseguenza che in caso di abitazione in piena proprietà al coniuge non assegnatario questo sia tenuto a versare la TASI in qualità di possessore nella misura del 70-90 per cento, mentre il coniuge assegnatario verserà la restante parte.

Abitazioni principali assimilate per legge

Come noto la legge di stabilità 2014 ha riscritto l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, prevedendo tra l'altro che l'IMU “non si applica”:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi sociali, così come definiti dal d.m. 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle unità immobiliari appartenenti al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia.

La normativa IMU non considera espressamente i casi sopra elencati come casi di assimilazione *ex lege* all'abitazione principale, precisando soltanto la non applicazione dell'IMU.

Tuttavia, l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 16 del 2014, nell'offrire la possibilità ai Comuni di incrementare le aliquote TASI di un ammontare non superiore allo 0,8 per mille prescrive che il Comune debba prevedere riduzioni o detrazioni non solo per le abitazioni principali ma anche per le “*unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2*”.

Da tale disposizione si ricava pertanto che le abitazioni sopra ricordate vanno considerate come casi di equiparazione all'abitazione principale e che per tale motivo l'art. 13, comma 2, dispone la non applicazione dell'IMU, così come è disposta la non applicazione dell'IMU per l'abitazione principale.

Quanto detto aiuta anche a risolvere un'ulteriore problema interpretativo dovuto al fatto che nella riformulazione dell'art. 13, comma 2, il legislatore non ha previsto espressamente, a differenza del d.l. n. 102 del 2013, che l'assimilazione non opera allorché l'abitazione è allibrata in catasto con categoria di lusso (A/1, A/8 e A/9).

In altri termini, al pari delle abitazioni principali, le abitazioni equiparate non saranno assoggettate ad IMU solo se accatastate in categoria non di lusso, diversamente scontreranno l'aliquota ordinariamente prevista.

Un discorso a parte va fatto per l'ex casa coniugale, per la quale il legislatore sembra prevedere l'esclusione indipendentemente dal fatto che il coniuge assegnatario vi abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale.

Il problema nasce nel caso di ex casa coniugale, classificata in categoria di lusso. In tale ipotesi, l'abitazione non potrà ritenersi esclusa ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), ma, per le ragioni dette, dovrà corrispondere l'IMU in quanto abitazione principale di lusso. A questo punto si pone il problema della soggettività passiva, ovviamente non affrontato dal più volte citato comma 2, disciplinando tale comma i casi di esclusione dal versamento.

Si ritiene che il problema della soggettività passiva vada risolto attraverso l'applicazione dell'art. 4, comma 12-*quinquies*, del d.l. n. 16 del 2012, il quale dispone che "ai soli fini dell'applicazione" dell'Imu, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Tale norma, quindi, non potrà ritenersi abrogata implicitamente dalla legge di stabilità per il 2014, in quanto le due disposizioni non risultano essere in contrasto, ma anzi la loro lettura sistematica permette di fornire una soluzione applicativa al caso di assegnazione di casa di lusso.

Detrazioni abitazione principale

In presenza di più comproprietari di un'abitazione si è posto il problema di come riconoscere la detrazione nel caso in cui l'immobile sia abitazione principale di uno solo di essi. Al riguardo si ritiene che le modalità di applicazione della detrazione possano essere le medesime dell'IMU, ovvero che la detrazione spetti "proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica", fermo restando che il Comune possa disciplinare diversamente, rapportandola, ad esempio, alle quote di possesso.

Concessionari di aree demaniali

Come noto, la disciplina TASI non contiene una puntuale elencazione dei soggetti passivi, non definendo rigorosamente cosa si intenda per possessore. L'individuazione dei possessori può comunque ricavarsi dalla disposizione relativa alla detenzione temporanea. Il comma 673 dispone che «*In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie*».

Il comma dispone un'eccezione alla regola generale dell'assoggettamento al tributo anche del detentore; da tale disposizione si può ricavare che i soggetti passivi TASI siano coloro che possiedono gli oggetti imponibili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Dal confronto con i soggetti passivi IMU, posto che il locatario finanziario è disciplinato autonomamente, emerge l'assenza in TASI dell'enfiteuta e del concessionario su aree demaniali.

Ora, considerato che nella disciplina IMU l'individuazione tra i soggetti passivi del concessionario e del locatario finanziario serve a traslare in capo a questi l'obbligazione tributaria che altrimenti sarebbe in capo al proprietario, si deve ritenere che la TASI dovuta su quanto costruito su aree demaniali sia a carico del proprietario concedente, salvo che con l'atto di concessione non si sia attribuito il diritto di edificare su aree demaniali a titolo di diritto di superficie.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 45/E

Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni

L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, prevede che *"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*

Il successivo comma 668 stabilisce che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*.

Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo **"3944"**, **"3950"**, **"3945"**, **"3946"**, **"3951"**, **"3952"**, istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:

- **"3944"** denominato **" TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES -art. 14 DL n. 201/2011"**
- **"3950"** denominato **"TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 "**
- **"3945"** denominato **" TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. - INTERESSI"**
- **"3946"** denominato **" TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI"**
- **"3951"** denominato **"TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI "**
- **"3952"** denominato **"TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI"**

Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **"SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna **"importi a debito versati"**. In particolare:

- nello spazio “*codice ente/codice comune*”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nello spazio “*Ravv.*”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “*numero immobili*”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “*rateazione/mese rif*”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nello spazio “*anno di riferimento*”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “*Ravv.*” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 46/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni

L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Il comma 688 del medesimo articolo 1 dispone che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**
- **“3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”**

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”**
- **“3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”**

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna **“importi a debito versati”** con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “*codice ente/codice comune*”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nello spazio “*Ravv.*”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “*Acc*”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “*Saldo*”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “*Numero immobili*”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “*Anno di riferimento*”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “*Ravv.*” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 24/04/2014 n. 47/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E” per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni

L'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Il successivo comma 668 stabilisce che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*.

Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TASI, della TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“374E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;**
- **“375E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;**
- **“376E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”.**

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“377E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI”;**
- **“378E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI”.**

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *"IMU-TASI"* (valore G), con l'indicazione:

- nel campo *"codice"*, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nel campo *"estremi identificativi"*, nessun valore;
- nel campo *"riferimento A"* (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a scelta tra "A" (acconto), "S" (saldo), "U" (unica soluzione); nel secondo carattere, di un valore a scelta tra "R" (ravvedimento) oppure "N" (no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra "V" (immobili variati) oppure "N" (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
- nel campo *"riferimento B"*, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa, di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo **"365E", "368E", "366E", "367E", "369E" e "370E"**, istituiti con la risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013, nel modo seguente:

- **"365E"** - denominato **"TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011"**;
- **"368E"** - denominato **"TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL. n. 201/2011"**;
- **"366E"** denominato **"TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011 - INTERESSI"**;
- **"367E"** denominato **"TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL. n. 201/2011 - SANZIONI"**;
- **"369E"** denominato **"TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 - INTERESSI"**;
- **"370E"** denominato **"TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 - SANZIONI"**.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *"TARES-TARI"* (valore 5), con l'indicazione:

- nel campo *"codice"*, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it ;
- nel campo *"estremi identificativi"*, nessun valore;
- nel campo *"riferimento A"* (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra "RA" (versamento a titolo di ravvedimento) e "00" (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell'anno di riferimento, nel formato "AAAA";
- nel campo *"riferimento B"* (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato "NN", nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato "RR". In caso di pagamento in un'unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con "0101", per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.

Anci Emilia Romagna del 11/02/2014

Tasi – Nota operativa e schema regolamento

1. La Iuc

Oggetto: Tasi – Nota operativa e schema regolamento

Con la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – il legislatore interviene nuovamente nella materia dei tributi comunali attuando fittiziamente una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione dell'imposta unica comunale, denominata Iuc; un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari.

La Tari, opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, anche se alcune disposizioni appaiono all'evidenza irragionevoli e in contrasto tra di loro, come quelle relative alla disciplina dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Sarebbe forse stato sufficiente attuare un coordinamento tra le disposizioni originarie, contenute nell'art. 14 del Dl n. 201 del 2011, e quelle successive ed in parte dettate da esigenze contingenti, contenute nel Dl n. 102 del 2013. Il semplice cambio di denominazione comporterà comunque la necessità di approvare un nuovo regolamento.

La Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, sembra essere più un manifesto politico - volto ad attuare una forma apparente di responsabilizzazione del prelievo a livello comunale - che un vero e proprio tributo. L'attuale disciplina, in realtà, visto che il vincolo all'aliquota massima è direttamente collegato alle aliquote massime Imu, si traduce in una reintroduzione sotto mentite spoglie dell'Imu sulla prima casa, senza peraltro garantire non solo lo sforzo fiscale che molti comuni ancora avrebbero avuto col prelievo Imu, ma neanche il gettito perso. Peraltro, gli evidenti tentativi del legislatore di mascherare la reintroduzione del prelievo sull'abitazione principale, e quindi di differenziare quanto più possibile la Tasi dall'Imu, con l'innesto di elementi caratterizzanti un prelievo sui rifiuti, hanno generato un tributo che non solo ha un vizio genetico nel nome (un'imposta denominata Iuc che è costituita a sua volta da un'altra imposta, da un "tributo" e da una tassa, di cui una – quella sui servizi indivisibili – è in realtà un'imposta) ma anche evidenti profili di irragionevolezza, indeterminatezza e illogicità che evidentemente concretizzano profili di illegittimità costituzionale, ai quali si cercherà ovviamente di porre rimedio con la solita sequela di decreti correttivi.

Nella presente nota si approfondirà la disciplina della Tasi e si proporrà uno schema di regolamento. Con successive note, si approfondiranno le discipline Tari ed Imu, proponendo anche per queste uno schema di regolamento.

2. La Tasi

Cercare di effettuare una ricostruzione logica del tributo è operazione alquanto complessa che non garantisce comunque una sua concreta applicabilità. Difatti, si proverà a colmare le evidenti mancanze ed illogicità della disciplina, pur consapevoli che non sia sufficiente operare in via interpretativa e regolamentare, essendo invece necessario un serio e tempestivo intervento di riscrittura di tutta la norma, che non potrà essere surrogato, come avvenuto in passato per l'Imu, da circolari o decreti ministeriali.

2.1 – Presupposto impositivo

Il comma 669, della legge n. 147 del 2013, individua il presupposto impositivo della Tasi nel possesso o detenzione *«a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti»*.

La definizione del presupposto impositivo ha evidenti profili di indeterminatezza derivante da una mancata definizione degli oggetti attratti ad imposizione, con particolare riferimento alla nozione di “area scoperta”, neppure definibile, a differenza dei fabbricati, con un rimando alla disciplina Imu. La mancata definizione dell’oggetto imponibile potrebbe essere integrata attraverso i criteri di determinazione della base imponibile, che in base al comma 675, sono gli stessi previsti per l’applicazione dell’Imu. Da qui se ne potrebbe ricavare il seguente principio generale: tutti gli oggetti per i quali è possibile determinare una base imponibile Imu sono anche soggetti a Tasi.

Tale criterio ermeneutico dovrebbe servire ad attribuire un senso logico alle “aree scoperte”, ivi comprese quelle edificabili. Ora, se appare pacifico ritenere che il concetto di “area scoperta edificabile” è sovrapponibile a quello di area fabbricabile dettata ai fini Ici/Imu, dovrebbe essere altrettanto pacifico ritenere che le aree scoperte assoggettate a Tasi sono tutte le altre aree diverse da quelle edificabili e diverse da quelle aree espressamente escluse ai sensi del comma 670, quali le aree scoperte pertinenziali o accessorie.

È evidente a tutti però che l’intenzione del legislatore non era quella di attrarre ad imposizione i terreni agricoli, ma questi, rientrando nella categoria “area scoperta a qualsiasi uso destinata”, sarebbero da assoggettare.

Ed è altrettanto evidente che in attesa della modifica normativa il Dipartimento delle finanze porrà “una pezza”, come già fatto in una risposta all’iniziativa Telefisco, e come più chiaramente emerge dalle bozze dei bollettini postali per il pagamento della Tasi, che contemplano il campo relativo alla detrazione per abitazione principale e le seguenti altre voci: abitazione principale, fabbricati rurali, aree fabbricabili e altri fabbricati.

Peraltro, si impone una riflessione nel caso di area fabbricabile affittata a coltivatore e da questi adibiti all’attività agricola. In tale ipotesi, l’agricoltore essendo il detentore di un’area fabbricabile, benché coltivata, sarebbe tenuto a corrispondere una quota della Tasi valorizzando l’oggetto imponibile come area fabbricabile. È evidente che tale conclusione sarebbe in palese violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.

Il comma 670 esclude dalla Tasi *«le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva»*.

La disposizione è all’evidenza applicabile ad un prelievo collegato alla produzione di rifiuti, ed infatti è identica alla previsione di cui al comma 641 che riguarda la Tari, ma non ad un prelievo patrimoniale basato sulla rendita catastale. È ben noto a tutti che il valore delle aree scoperte pertinenziali o accessorie, siano esse operative che meno, è incluso nella rendita del fabbricato. L’applicazione della disposizione richiederebbe l’improponibile operazione di scomputo dalla rendita catastale della quota riferibile alle aree escluse dalla Tasi.

2.2 – Soggetto attivo

La normativa non detta una definizione compiuta del soggetto attivo d’imposta, necessaria soprattutto con riferimento agli immobili che ricadono su due territori comunali. Si ricorderà che la normativa Ici individuava, all’art. 4 del Dlgs. n. 504 del 1992, il soggetto attivo nel comune sul cui territorio insisteva interamente o prevalentemente la superficie dell’immobile. Analogo problema si pone nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni.

Una migliore esplicitazione del soggetto attivo, fermo restando che lo stesso immobile non può essere soggetto alla doppia imposizione di due Comuni contermini, potrà essere effettuata nel regolamento comunale, come peraltro già avvenuto in materia di Imu, dov’era presente la medesima lacuna legislativa.

2.3 – Soggetto passivo

La soggettività passiva Tasi è in capo a *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo”* i fabbricati e le aree edificabili.

Il comma 671 precisa che *«in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»*.

L'innovativa disposizione legislativa appare foriera di numerosi problemi applicativi, essendo applicabile ad un prelievo per destinazione ed utilizzo degli immobili, come quello sui rifiuti, ma non certamente ad un prelievo patrimoniale, qual è la Tasi.

Va subito chiarito che la solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” e “pluralità di detentori”, non potendo chiedersi al possessore anche la quota non versata dal detentore. Infatti, il successivo comma 681 chiarisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di “un'autonoma obbligazione tributaria”.

Il comma 681 precisa che l'occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La previsione che i possessori, o gli occupanti, sono tenuti all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria è rafforzata dal fatto che non è previsto il pagamento in ragione della quota di possesso.

È di palmare evidenza che la previsione normativa è inapplicabile nel caso in cui lo stesso fabbricato abbia destinazioni diverse per i vari comproprietari. Si faccia l'esempio di due fratelli comproprietari di un fabbricato che è abitazione principale di uno solo dei fratelli. Se il Comune ha un'aliquota Imu del 10,6 per mille per la categoria altri fabbricati e un'aliquota Tasi del 2,5 per mille per l'abitazione principale, il comproprietario che utilizza il fabbricato come propria abitazione principale sarebbe tenuto al pagamento della Tasi e l'altro invece solo al pagamento dell'Imu. Prevedere che i due comproprietari siano tenuti all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, senza considerare le quote di possesso e la destinazione di ogni quota, implica la possibilità di assoggettare a Tasi anche il comproprietario non soggetto a tale tributo.

Con riferimento all'obbligazione tributaria va anche evidenziata un'altra lacuna normativa, ovvero l'assenza del periodo di riferimento. Tra le scelte possibili, quella a giorni prevista per la Tari e quella a mesi prevista per l'Imu, va sicuramente preferita l'ultima, anche in ragione dell'unicità dei criteri di determinazione della base imponibile. Tale scelta ovviamente andrà esplicitata nel regolamento comunale.

Il comma 672 precisa che in caso di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Le ragioni di tale precisazione trovano origine in un contrasto interpretativo sorto in materia di Imu. Per Assilea (circolare 2 novembre 2012) le istruzioni alla dichiarazione Imu chiariscono che la società di leasing non può essere considerata soggetto passivo fintanto che l'immobile non sia stato riconsegnato, anche se il contratto è stato risolto. Per IFEL (nota del 4 novembre 2013), invece, la normativa attribuisce la soggettività passiva solo per la “durata” del contratto, e quindi in caso di risoluzione dello stesso tenuta a pagare l'imposta è la società di leasing e l'ex locatario che non ha riconsegnato il fabbricato va qualificato come mero detentore e non come possessore. La precisazione Tasi sarà probabilmente utilizzata per risolvere anche le controversie Imu, anche se si ritiene che la precisazione contenuta nel

comma 672 non possa trovare diretta applicazione nell'Imu, essendo la Tasi, da un lato, collegata anche alla detenzione e non solo al possesso, e dall'altro lato, finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune, di cui ovviamente fruisce principalmente l'occupante. Solo per completezza, si evidenzia che di recente il Garante del Contribuente per la Regione Emilia Romagna, ha avallato, con risoluzione n. 1972 del 16 gennaio 2014, la tesi di IFEL.

Peraltro, occorre anche evidenziare che la normativa attribuendo in carico al locatario finanziario l'unica obbligazione tributaria Tasi, contiene un'implicita deroga al principio dell'assoggettamento al tributo anche dei detentori. In altre parole, la precisazione normativa impone di non assoggettare il detentore diverso dal locatario finanziario.

Deroga espressa al principio testé richiamato è invece contenuta nel comma 673 nel quale si precisa che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Il successivo comma 674 reca una disposizione del tutto inconferente, che appare più un refuso da "copia incolla" delle disposizioni previste per la Tari. Il comma precisa che nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Tale disposizione ha un risvolto pratico solo con riferimento ai fabbricati in multiproprietà, ricalcando in qualche modo quanto già previsto in tema di Ici dall'art. 19 della legge n. 388 del 2000.

2.4 – Base imponibile

Il comma 675 dispone che «la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)» di cui all'art. 13 del Dl n. 201 del 2011.

Quindi, ritenendo non assoggettabili i terreni agricoli, occorrerà fare riferimento alle rendite catastali ed ai valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili. Per quest'ultime ovviamente saranno utilizzabili anche i valori venali medi deliberati dal Comune ai fini Imu.

Con riferimento alle rendite catastali, si pone il problema dell'utilizzo della rendita presunta, nei casi, seppur limitati, in cui il Comune pur avendo attivato la procedura di cui al comma 336 della legge n. 311 del 2004, il contribuente non abbia proceduto all'aggiornamento catastale e l'Agenzia delle entrate sia rimasta inerte. In tale situazione - pur ritenendo che l'utilizzo della rendita presunta sia stato sempre ammesso, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, comma 4, del Dlgs. n. 504 del 1992 e nonostante le resistenze ministeriali più volte manifestate - il Comune può legittimamente ricorrere alla rendita presunta in base al comma 694, il quale dispone che *«in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile»*.

Dubbi si registrano sulla possibilità di applicare anche alla Tasi le riduzioni per i fabbricati inagibili e storici. Il comma 675 prevede, infatti, che la base imponibile Tasi è "quella prevista per l'applicazione" dell'Imu, e l'art. 13, comma 3, del Dl n. 201 del 2011, prevede proprio, ai fini dell'applicazione dell'Imu, che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili e storici. Il dubbio può essere risolto attraverso una disposizione regolamentare che riconosca anche in Tasi una riduzione al 50 per cento della base imponibile.

2.5 – Aliquote

L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comma 677 individua l'aliquota massima Tasi in combinato disposto con quella Imu. Infatti, è previsto il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Il riferimento alle aliquote vigenti nel 2013 appare necessario per chiarire che l'aliquota massima prevista per l'abitazione principale è pari al 6 per mille vigente nel 2013, giacché queste, fatta eccezione per quelle di lusso, sono state escluse dall'imposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, per le abitazioni principali non soggette ad Imu, l'aliquota Tasi potrà essere applicata fino alla misura massima del 2,5 per mille.

Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Il comma 678 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993, l'aliquota Tasi non può comunque essere superiore all'1 per mille. Si ricorda, al riguardo, che dal 1° gennaio 2014, i fabbricati rurali strumentali sono esenti da Imu.

Il consiglio comunale deve approvare la delibera di determinazione delle aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera il Comune determina *«l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta»*.

Appare evidente che l'obbligo di individuare i servizi indivisibili è un'inutile appesantimento degli adempimenti comunali, giacché le modalità di utilizzo delle entrate comunali sono già dichiarate ed attestate dal Comune in molteplici documenti di bilancio, quali il rendiconto al bilancio preventivo e consuntivo. Peraltro, la disposizione appare ultronea anche perché la Tasi non è un'entrata vincolata alla copertura dei servizi, diversamente, ad esempio, dall'imposta di scopo di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 23 del 2011, che è direttamente collegata alla realizzazione di un'opera pubblica, con obbligo, in caso di mancata realizzazione, di rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.

Comunque, dovendo adempiere alla previsione normativa, il Comune è tenuto ad individuare i servizi indivisibili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Tra i molteplici servizi indivisibili erogati dal Comune la preferenza va accordata a quei servizi usufruiti dalla generalità dei cittadini, come la manutenzione delle strade e del verde pubblico, la polizia locale, l'illuminazione pubblica, lo sport e la cultura.

In merito alla scelta delle aliquote, e al vincolo che la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu non può essere superiore all'aliquota massima Imu per la singola fattispecie imponibile, va precisato che il Comune ha la possibilità di differenziare *«in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»*.

Tale previsione, unitamente alla possibilità di disporre l'azzeramento dell'aliquota e alla più generale potestà regolamentare espressamente riconosciuta dal comma 702, autorizza il Comune ad un ampio ventaglio di possibilità.

Così, ad esempio, il Comune potrebbe deliberare ai fini Imu un'aliquota per abitazione principale pari al 6 per mille per i fabbricati di lusso ed ai fini Tasi un'aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso, precisando che per quest'ultima categoria di abitazione l'aliquota Tasi è pari a zero.

L'unico criterio cui deve attenersi il Comune nel deliberare l'articolazione delle aliquote è quello della ragionevolezza e non discriminazione.

Se il Comune decide di applicare la Tasi anche alle abitazioni locate, si ritiene che non si possa decidere di non applicarla agli inquilini, dovendo necessariamente scegliere la

compartecipazione al pagamento del tributo nella misura tra il 10 ed il 30 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'unità immobiliare. Ciò perché, una cosa è ridurre le aliquote fino allo zero, altra cosa è una volta decisa l'applicazione di un'aliquota, rideterminare il criterio di riparto tra possessore ed utilizzatore; qui la discrezionalità del Comune si esaurisce nella scelta della percentuale di compartecipazione all'interno del range fissato dal legislatore.

Peraltro, volendo assoggettare ad imposizione gli inquilini, si ritiene che a questi possa essere riconosciuta una detrazione per abitazione principale, nella stessa misura o in misura differenziata, al pari di quella riconosciuta per le abitazioni principali in proprietà.

Circa l'osservazione che il mancato assoggettamento da parte degli inquilini alla Tasi non renderebbe tali soggetti partecipi della spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi indivisibili, si osserva, tenuto presente che nella realtà non esiste alcuna correlazione diretta tra Tasi e servizi erogati, che il finanziamento delle attività comunali avviene per definizione mediante l'introito di imposte, quali l'Imu, la Tasi e l'addizionale Irpef. L'inquilino partecipa alle spese pubbliche non solo mediante l'addizionale Irpef, ma anche con il pagamento del canone di locazione, il cui importo ovviamente dipende anche dall'Imu pagata dal proprietario. Senza considerare che, avendo riguardo al principio fondamentale a cui deve soggiacere ogni imposta, la capacità contributiva dell'inquilino è normalmente inferiore a quella del proprietario.

Infine, appare evidente che nella maggior parte dei casi la quota Tasi del detentore è di modesta entità e la relativa riscossione potrebbe rivelarsi antieconomica e contraria al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

2.6 – Riduzioni ed esenzioni

Va premesso che la normativa lascia un'ampia possibilità di disporre riduzioni, ma una limitata possibilità di disporre esenzioni, giacché queste si limitano ai casi previsti dal comma 679.

Va anche premesso che le esenzioni e riduzioni previste nella normativa Imu non sono direttamente applicabili nella Tasi. A conferma di quanto sostenuto si rammenta che i fabbricati rurali strumentali sono esenti da Imu, ma espressamente soggetti a Tasi. Lo stesso Ministero dell'economia, ad una risposta fornita nell'ambito dell'iniziativa Telefisco, ha precisato che la finzione giuridica operante in Imu, in base alla quale l'area fabbricabile posseduta e condotta da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale si considera come terreno agricolo, non è applicabile in Tasi e pertanto tali terreni sono soggetti come area fabbricabile.

Conseguentemente, salva diversa disposizione comunale, sono assoggettati tutti gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, provincie, ospedali, enti non commerciali, enti religiosi e così via. L'unico oggetto che potrebbe ritenersi comunque esente è il fabbricato di categoria E, per il quale la disciplina Imu non detta alcun criterio per la quantificazione della base imponibile.

Ciononostante, attraverso il combinato disposto dei commi 676 (che permette di azzerare le aliquote Tasi) e 683 (che permette di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione dell'immobile) è possibile replicare esattamente le esenzioni previste nell'Imu.

Così, ad esempio, oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del Dlgs. n. 504 del 1992, il Comune potrà disporre di fatto l'esenzione per gli immobili inagibili a causa degli eventi sismici del maggio 2012, e per i quali è disposta l'esenzione IMU a sensi dell'art. 8 del Dl n. 76 del 2012, prevedendo un'aliquota Tasi pari a zero.

La normativa Tasi, offre comunque ai Comuni alcuni parametri di riferimento, alcuni dei quali tuttavia completamente avulsi da un prelievo patrimoniale. È il caso, ad esempio, del comma 679, il quale non è altro che un brutto "copia incolla" del comma 659 che riguarda la Tari.

Il comma 679 prevede la possibilità di disporre riduzioni ed esenzioni, per abitazioni con unico occupante, ad uso stagionale, a uso discontinuo ed anche per le *“superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”*. È evidente che non solo la lettera f) ma tutto il comma è inconferente.

Il comma 682 prevede la possibilità di disporre riduzioni *«che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE»*.

È evidente che riduzioni collegate alla capacità contributiva della famiglia non sono compatibili con un sistema che preveda l'invio di moduli di pagamento precompilati, anche se come si vedrà, non esiste un vero e proprio obbligo in tal senso.

L'autoliquidazione da parte del contribuente della Tasi facilita l'adozione di sistemi di differenziazione, ad esempio, della detrazione per abitazione principale, che può essere istituita dal Comune anche se non esiste una quota fissa per legge, come nell'Imu.

Le modalità di applicazione della detrazione sono liberamente scelte dal Comune, il quale potrà decidere di applicare una detrazione equivalente all'Imu (ovvero 50 euro per ogni punto di aliquota) oppure una detrazione differenziata per scaglioni di rendita catastale. L'autoliquidazione da parte del contribuente permette anche la possibilità di agganciare le detrazioni non solo alla rendita catastale ma anche al reddito del soggetto passivo. Inoltre, è possibile anche deliberare una detrazione per figli, magari limitandola solo a quelli fiscalmente a carico.

2.7 – Dichiarazioni

In tema di dichiarazione, il legislatore ha disegnato un quadro alquanto confuso, prevedendo, da un lato, un'unica dichiarazione Iuc e, dall'altro lato, tante eccezioni a questa regola.

Il comma 684 prevede che *«i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo»*.

Il successivo comma 685 precisa che la dichiarazione *«redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni»*. È poi previsto che al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Dopo aver disciplinato in generale i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Iuc, il legislatore precisa:

- al comma 687, che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu;
- al comma 703, che l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu.

Il richiamo operato dal comma 687 alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu potrebbe far intendere che non occorra presentare la dichiarazione Tasi con riferimento all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa.

Dalle disposizioni normative richiamate non è certo che il Comune debba predisporre il modello di dichiarazione, perché, da un lato, non vi è un obbligo espresso in tal senso, e, dall'altro lato, non è previsto alcun rinvio a decreti ministeriali di approvazione del modello di dichiarazione.

2.8 – Versamenti

La Tasi è applicata e riscossa dal Comune (comma 690).

Il versamento della Tasi è effettuato, in deroga all'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, con F24 o bollettino postale centralizzato, similmente all'Imu, *«ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali»*. Quest'ultima previsione appare in contrasto con la previsione dell'utilizzo dell'F24 e del bollettino centralizzato, il cui utilizzo, come nell'Imu, permette allo Stato di monitorare costantemente le entrate Comunali, anche ai fini delle determinazioni relative al Fondo di solidarietà comunale. Tant'è che il legislatore prevede l'emanazione di un decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze con il quale sono stabilite *«le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze»*.

Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il successivo comma 689 prevede che con *«uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori»*.

La lettura della disposizione riportata ha portato a ritenere che vi sia un obbligo di invio di modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune. In molti hanno già rilevato che un obbligo in tal senso è nella pratica inattuabile. L'invio, infatti, presuppone l'esatta conoscenza dei soggetti passivi che sono ricavabili dall'Imu, per la quota di competenza dei "possessori", e dalla Tares/Tari, per la quota di competenza degli "occupanti". Anche ipotizzando l'integrazione tra le banche dati Imu e Tari, peraltro non sempre in possesso del Comune, come nel caso in cui la Tari continui ad essere affidata al gestore dei rifiuti, c'è il problema che in Tari non tutti gli immobili sono dotati di identificativi catastali ed è per questo che la disciplina Tari ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull'80 per cento della superficie catastale. L'invio dei modelli precompilati è poi incompatibile con la dichiarazione Tasi da presentarsi il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Così, ad esempio, il Comune dovrebbe inviare un precompilato per un'area fabbricabile, quando il contribuente dovrà dichiarare il suo valore l'anno successivo.

A ciò si aggiunga che in caso di invio di modelli precompilati da parte del Comune inevitabilmente si porrebbe il problema della rata di conguaglio da pagare l'anno successivo a quello di riferimento. Infatti, anche volendo fissare la scadenza della rata a dicembre, il Comune dovrebbe effettuare il conteggio del dovuto in base alle informazioni presenti in banca dati a fine ottobre, senza quindi considerare tutte le variazioni di fine anno, che potrebbero dar luogo a recuperi o rimborsi di imposta. Situazione questa, che ai fini Imu è stata legislativamente prevista solo per i fabbricati degli enti non commerciali, con facoltà degli stessi di effettuare direttamente il conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo,

Va comunque rilevato che l'apparente obbligo previsto dal comma 689 sembra essere derubricato a mera facoltà, anche senza la necessaria modifica normativa. La bozza di decreto di cui al comma 689, con il quale si dispone l'approvazione del bollettino postale, prevede solo la possibilità per il Comune di richiedere a *«Poste Italiane S.p.A. l'integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando l'importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante»*.

D'altro canto, occorre anche rilevare, che sarebbe altrettanto legittima una lettura del comma 689 in base alla quale l'invio dei bollettini rimane una mera possibilità, ai fini della semplificazione degli oneri posti a carico dei contribuenti, e non un obbligo, peraltro anche questo regolamentabile ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, in quanto la deroga al citato art. 52 è prevista solo nel comma 688 e non anche nel comma 689; possibilità che però non fa venir meno il principio in base al quale la Tasi rimane un tributo in autoliquidazione, come l'Imu. Tant'è che in caso di omesso versamento della Iuc, quindi della Tari, dell'Imu e della Tasi, si applica la sanzione del 30 per cento rispetto a quanto dovuto in base alla dichiarazione, senza alcun cenno a quanto dovuto in base al bollettino precompilato, e ciò sia per la Tari che per la Tasi.

In conclusione, dal complesso di norme sopra richiamate si ritiene che non vi sia alcun obbligo di invio di un modello precompilato, e che comunque la materia possa essere oggetto di regolamentazione comunale.

Infine, si evidenzia che il comma 691 dà la possibilità ai comuni, in deroga all'art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997, di affidare l'accertamento e la riscossione della Tasi ai soggetti che nel 2013 risultavano affidatari del servizio di accertamento e riscossione dell'Imu, senza che ciò implichi il divieto di effettuare nuovi affidamenti in concessione.

2.8 –Funzionario responsabile, accertamento e sanzioni

I commi da 692 a 700 recano una disciplina comune ai tre tributi di cui si compone la Iuc.

Una novità rilevante è contenuta nel comma 692 che, conformemente a quanto già previsto in regime di Tares, riconosce al funzionario responsabile del tributo anche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'Imu, alla Tari ed alla Tasi. Tale disposizione, difatti, rappresenta una deroga all'art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546 del 1992, a mente del quale *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*.

Ciò, vuol dire che a decorrere dal 1° gennaio 2014 al funzionario compete la sottoscrizione degli atti innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, ivi compresa la facoltà di delega, anche a difensori abilitati del Comune, ove presente l'avvocatura comunale, o a difensori esterni, ivi compresa la delega all'avvocato cassazionista in caso di ricorso per cassazione, e ciò anche se il funzionario responsabile è figura diversa dal dirigente dell'ufficio tributi. Naturalmente, la novella si applica anche ai ricorsi ricevuti nel 2014 su atti di accertamento (ovviamente per ora solo dell'Imu) notificati negli anni precedenti.

Si precisa poi, che non occorre nominare un unico funzionario Iuc, potendo il Comune nominare tre funzionari distinti, uno per ogni tributo di cui si compone l'imposta unica comunale.

Il nuovo ruolo del funzionario responsabile impone di nominare come tale un dirigente o un incaricato di posizione organizzativa, ovvero un soggetto legittimato alla rappresentanza esterna.

Per quanto riguarda il dettaglio delle sanzioni si rinvia alla normativa, evidenziando però che il comma 700 conferma la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, ovvero di quelli previsti dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 3, comma 133, lett. l), della legge n. 662 del 1996.

Il comma 701, fa salvo, per quanto non diversamente disciplinato, il mini testo unico sui tributi comunali contenuto nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

[Bozza di regolamento versione pdf](#)

Indice

FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze

FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2014

FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013

Domanda

- 1) Un ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale, proprietario di immobile dal 1999 (per il quale quindi non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012-2013), è tenuto a presentare la dichiarazione per comunicare l'esenzione dall'IMU e dalla TASI, oppure no?**
- 2) In generale devono presentare tale dichiarazione solo i proprietari di immobili oppure anche gli enti non commerciali che si trovano in affitto nei locali?**

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si fa presente che gli enti non commerciali che svolgono attività meritevoli ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU/TASI ENC anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, si precisa che per la TASI, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno 2015 mentre il termine in scadenza al 1° dicembre 2014, riguarda esclusivamente l'IMU, poiché l'obbligo dichiarativo concerne le annualità 2012 e 2013 come stabilito dal comma 719 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che "Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012".

Vale la pena di sottolineare che il comma 688 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013 prevede, tra l'altro, che "La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale".

Domanda

Si chiede come va compilata la dichiarazione Imu/Tasi Enc nel seguente caso: Parrocchia che possiede immobili nel comune A e nel comune B. Nel comune A la parrocchia possiede immobili totalmente imponibili (locati) ed un immobile esente/parzialmente imponibile. Nel Comune B la parrocchia possiede solo immobili totalmente imponibili (locati). Quante dichiarazioni vanno presentate? Solo quella al Comune A od anche quella al Comune B con il solo quadro A?

Risposta

Occorre effettuare più dichiarazioni in ciascun comune.

Si sottolinea che, come illustrato nelle istruzioni allegate al modello ministeriale a pag. 3, la dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992.

Nel caso prospettato, invece, nel comune A la parrocchia possiede anche immobili locati che quindi non rientrano nella fattispecie di agevolazione prevista dalla norma in esame. Pertanto, in detto comune l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione su modello cartaceo, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti, mentre per quello esente/parzialmente imponibile deve presentare la dichiarazione telematica.

Nel comune B, invece, la parrocchia avrebbe dovuto presentare solo la dichiarazione cartacea, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti.

Domanda

Dovrei trasmettere entro il 30.11.2014 la dichiarazione IMU TASI per un ente ecclesiastico, ho scaricato il modulo di controllo entrate ma non riesco a trovare il software per la compilazione. L' Agenzia delle entrate, da me interpellata a questo proposito, ha riferito che non è stato da predisposto alcun software di compilazione.

Risposta

In effetti, per le dichiarazioni relative alle annualità 2012 e 2013, non è stato predisposto da parte di questo Dipartimento il software di compilazione ma solo quello di controllo.

Domanda

Ai soli fini del requisito soggettivo, si chiede se un Associazione Onlus possa aver diritto all'esenzione del pagamento dell'IMU e della TASI qualora rispetti quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il dubbio sorge dalla lettura delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU/TASI ENC a pagina 7 dove viene riportato " Vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460....." e da alcune interpretazioni restrittive di diversi comuni. Alcuni di essi infatti ritengono che le ONLUS possano essere esenti da IMU e TASI solo in presenza di una delibera comunale.

Riteniamo, invece, che un ente non commerciale, quale è la nostra associazione Onlus, possa applicare (fermo restando i requisiti di non commercialità) l'esenzione IMU e TASI se rispetta quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, a prescindere che abbia o meno la qualifica di ONLUS.

Risposta

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, anche le ONLUS devono rispettare il requisito soggettivo stabilito dalla norma in parola e, pertanto, devono rientrare nei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Per beneficiare dell'esenzione in questione non occorre, quindi, che il comune approvi una particolare disposizione regolamentare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1998. Quest'ultima disposizione - in base alla quale i comuni possono "deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti" - ha, infatti, una finalità diversa dall'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), e può essere utilizzata dall'ente impositore laddove ritenga di dover concedere una

particolare agevolazione alle ONLUS, anche indipendentemente dal rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla legge per l'applicazione dell'esenzione di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i).

Domanda

Per quanto riguarda il "codice 580" relativo alle specifiche tecniche la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione di "acquisto" oppure "vendita", in questo caso si sta segnalando la variazione intervenuta nella rendita catastale; pertanto non è né un acquisto né una vendita, si deve desumere che le variazioni catastali non dobbiamo comunicarle (?) -

Risposta

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011 occorre tenere conto dell'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Pertanto, non si pone il problema della variazione della rendita catastale in corso di anno. Si deve fare, inoltre, presente che i campi da 14 a 16 e anche quelli relativi a "Agenzia delle entrate di" e "Estremi del titolo" devono essere compilati solo nel caso in cui le variazioni dipendono da acquisto o da cessione dell'immobile.

Domanda

Per quanto riguarda il codice 259 delle specifiche tecniche, la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione della "classe", in questo caso la classe della u.i. non esiste. Dobbiamo comunque inserire "0"? La procedura ... però non compila la casella, dovremmo inserirlo a mano(?)

Risposta

Il relativo campo va impostato con una sequenza di 9.

Domanda

Non è chiara l'esposizione degli importi, in riferimento al campo 12 del quadro A e quadro B ed ai campi e, f, j e k della sezione 'ATTIVITA' DIDATTICA' e campo e) della sezione 'ALTRE ATTIVITA' del quadro B, oltre a tutti i valori del quadro C. In questi campi, almeno sul modello, non sono stati rappresentati i valori in unità di euro, come giustamente fatto nei campi del quadro D, a nostro avviso rispettando le disposizioni dell'IMU e della TASI in cui viene indicato che l'arrotondamento all'unità di Euro deve essere fatto in sede di versamento dell'imposta; abbiamo sempre interpretato che tutti i calcoli intermedi precedenti il versamento sono da effettuarsi sempre con i decimali. Vedendo il modello e non trovando gli zeri prestampati non ci siamo posti il problema di arrotondare gli importi, in quanto uniforme alla normativa. Ora sul telematico devono essere riportati all'unità di euro, che potrebbe creare differenze fra quanto versato e quanto esposto sul modello; ci saremmo aspettati a questo punto che anche sul modello i suddetti campi recassero i decimali prestampati (,00 €) . Si chiede quale sia l'orientamento definitivo nell'ottica che modello e specifiche telematiche siano coerenti ed allineate, in modo da avere una linea di comportamento aderente. Cordiali saluti.

Risposta

Nelle specifiche tecniche pubblicate (cfr. § 2.5.2) si fa espresso riferimento all'arrotondamento all'unità di tutti gli importi della dichiarazione (a meno dei campi costi e corrispettivi medi).

Tale scelta è stata effettuata:

· per i campi "valore degli immobili" dei quadri A e B, in accordo a quanto già previsto per gli stessi campi nei modd. di dichiarazione dei redditi;

· per i campi del quadro C (determinazione dell'IMU e della TASI), in analogia a quanto già avviene per campi simili sempre nei modd. di dichiarazione dei redditi;

· per i restanti campi importo del quadro B (sezione "Attività didattica" e "Altre attività"), per uniformità nell'ambito della dichiarazione.

Tanto premesso si fa presente che, eventualmente, debbano essere espressi in centesimi di Euro solo quest'ultimi (campi importo del quadro B): ciò non comporta una modifica del software (in quanto le dimensioni già previste di detti campi consentono l'inserimento dei decimali) ma ha semplicemente reso necessaria la pubblicazione della versione 2 delle Specifiche Tecniche del 29 settembre 2014, rinvenibile sul sito internet del Dipartimento.

FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2014

Risposte a domande frequenti in materia di tasi e di imu, per la determinazione dei due tributi in vista della prossima scadenza del versamento del 16 giugno 2014.

Di seguito vengono messe a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all'amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della TASI e dell'IMU.

PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE

1) Il proprietario paga solo l'IMU o anche la TASI?

Risposta:

L'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.

2) La prima rata dell'IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?

Risposta:

Sì. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.

3) Per il versamento della prima rata della TASI, che scade il 16 giugno 2014, quali delibere occorre prendere in considerazione ai fini della determinazione del tributo?

Risposta:

Le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall'abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014.

Si deve, infatti, sottolineare che l'ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale.

Pertanto, per tutti i beni immobili l'inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l'acconto sia corrisposto sulla base dell'aliquota deliberata dal comune.

4) Nel silenzio della norma, la TASI va calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest'ultimo caso, le regole dell'IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell'IMU.

5) È legittimo ritenere che la rata d'acconto TASI debba essere calcolata seguendo le stesse regole dell'IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es. trimestre, semestre, ecc)?

Risposta:

Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell'IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell'imposta dovuta su otto dodicesimi.

6) L'art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:

- ☐ visto l'approssimarsi della scadenza dell'acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?
- ☐ nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell'acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.

Risposta:

Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell'IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.

7) Qual è l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,5 per mille?

Risposta:

L'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, in quanto il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, stabilisce che l'aliquota non può comunque superare l'1 per mille.

Si ricorda che per questi fabbricati l'IMU non è dovuta, a norma del successivo comma 708.

INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI

8) Considerando che l'art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all'art.

13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

Risposta:

Il comma 675 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l'applicazione dell'IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

9) Nella riformulazione del comma 669, dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. "*fictio iuris*" (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l'esclusione ai fini TASI.

Risposta:

Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.

10) L'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l'area edificabile, la TASI è dovuta?

In caso di risposta positiva, si chiede se l'eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.

Risposta:

La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.

L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest'ultimo e l'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

APPLICAZIONE DELLA TASI TRA POSSESSORI E TRA POSSESSORE E OCCUPANTE

11) Posto che l'art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l'anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con

percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell'immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un'aliquota del 3 per mille per l'abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

Risposta:

Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l'immobile, detto soggetto applicherà l'aliquota, pari al 3 per mille, e l'eventuale detrazione deliberate dal comune.

La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.

12) Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata:

- ☐ **il proprietario paga per la quota di possesso dell'appartamento;**
- ☐ **l'amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.**

Risposta:

L'amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un'interpretazione anche in linea con l'esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L'amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.

13) Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile è locato?

Risposta:

Il comma 681 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l'aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell'imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Si può fare l'esempio di un comune che abbia fissato all'1 per mille l'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale.

In tal caso, nell'ipotesi di un immobile locato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell'eventuale utilizzazione dell'immobile da parte dell'inquilino a titolo di abitazione principale.

L'imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante.

14) Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

Risposta:

L'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

15) Nel caso in cui i fabbricati posseduti da ex IACP siano assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell'alloggio sociale, per l'IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?

Risposta:

In questo caso, l'immobile non è equiparato ai fini IMU all'abitazione principale.

La TASI deve, quindi, essere calcolata sul valore complessivo dell'immobile con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l'eventuale detrazione prevista dal Comune. L'importo così ottenuto deve essere versato in parte dal proprietario (IACP) e in parte dall'assegnatario "occupante" secondo le quote deliberate dal Comune.

16) In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Risposta:

No, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?

Risposta:

L'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l'aliquota dell'abitazione principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE

18) In caso di proprietari di un immobile, per quote diverse, la detrazione TASI eventualmente deliberata dal Comune deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale?

Risposta:

Sì. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari **A e B**.

A è proprietario del 30% e **B** è proprietario del 70%.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200

Nel caso in cui **A e B** hanno entrambi adibito ad abitazione principale l'immobile:

- **A** calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 30\% = 25.200$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($25.200 : 1.000 \times 2,8 = 70,56$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($70,56 - 100$).

A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all'imposta;

- **B** calcola l'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso ($84.000 \times 70\% = 58.800$ Imponibile TASI) con l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale ($58.800 : 1.000 \times 2,8 = 164,64$) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell'importo della detrazione ($164,64 - 100$).

B paga la TASI per € 64,64.

IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

19) I soci delle cooperative a proprietà indivisa e gli assegnatari di "alloggi sociali devono essere considerati "occupanti" ai fini TASI?

Risposta:

Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:

- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta;
- il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.

Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l'IMU. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

Ad esempio, l'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:

- l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale;
- la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l'abitazione principale.

Nulla è dovuto dal socio.

20) Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?

Risposta:

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali alloggi all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che, l'art. 2, comma 5-*bis*, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

21) Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l'equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?

Risposta:

Sì. La disposizione di equiparazione all'abitazione principale prevista per l'IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:

- il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- il personale appartenente alla carriera prefettizia.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l'abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.

Ai fini TASI, l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale rende applicabile l'aliquota e le agevolazioni/detractions eventualmente stabilite dal comune.

A tale proposito, si fa presente che l'art. 2, comma 5-*bis*, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di "Dichiarazione IMU", il proprietario dell'immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare, nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011"*.

La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.

22) Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?

Risposta:

Sì conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.

In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

23) Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all'abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?

Risposta:

Trattandosi in sostanza di un'equiparazione all'abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l'IMU.

Ciò vale sia per l'IMU sia per la TASI.

Si deve, inoltre, precisare che l'assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:

IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:

- esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
- versamento dell'IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.

IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale;
- per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

TASI il contribuente calcola l'imposta nel seguente modo:

- fino al valore di 500 euro applica l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l'abitazione principale;
- per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l'aliquota ordinaria.

24) Nel caso in cui l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all'abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU o TASI?

Risposta:

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.